

dalle Istituzioni» (§ 81/84). Al riguardo, la Corte ha sottolineato il fatto che «i negoziati relativi all'AETS sono... caratterizzati dal fatto di aver avuto inizio e di essere stati condotti in parte considerevole, in seno alla Commissione economica per l'Europa, prima che il regolamento n. 543/69 attribuisse dei poteri alla Comunità» con la conseguenza che il 20 marzo 1970, il Consiglio «ha statuito su una situazione di cui non era più interamente libero di disporre nei rapporti coi paesi terzi che partecipavano ai negoziati» (§§ 81/94, 85/87). In una situazione del genere, a giudizio della Corte, le due istituzioni i cui poteri erano direttamente in questione «erano tenute ad accordarsi a norma dell'art. 15 del Trattato 8 aprile 1965» (§ 85/87).

Con riguardo infine all'art. 235, i cui presupposti, secondo la Commissione, ricorrevano in subordine rispetto all'art. 75, n. 1, la Corte ha affermato che esso «non stabilisce un obbligo, ma attribuisce al Consiglio una facoltà il cui mancato esercizio non può inficiare la validità di una deliberazione» (§ 95/96). La Corte ha concluso respingendo il ricorso.

— *Verfahren in der Richter-Kammer des Obergerichtes*
 95. Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 febbraio 1975 nel caso *Gold v. Regno Unito*.

Il ricorrente, cittadino inglese detenuto in carcere per effetto di una condanna penale, aveva chiesto, ma senza successo, al direttore del carcere di poter contattare un avvocato per promuovere una causa di risarcimento di danni contro un agente carcerario che, a suo avviso, lo aveva percosso ingiustamente. Il ricorrente si era allora rivolto alla Commissione europea dei diritti dell'uomo accusando il Regno Unito della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, che sancisce il diritto all'equo processo, ritenendo che tale diritto dovesse riconoscersi non solo ai procedimenti che si fossero effettivamente svolti ma anche a quelli che — come quello per il risarcimento dei danni che gli era stato di fatto impedito di avviare nel momento in cui era stata respinta la sua richiesta di mettersi in contatto con un avvocato a tal fine — non si erano svolti a causa di un impedimento di un'autorità dello Stato. Il Regno Unito sosteneva invece che il diritto all'equo processo sancito dall'art. 6 della Convenzione europea fosse limitato ai procedimenti effettivamente svolti.⁵

Nella sua sentenza del 21 febbraio 1975, la Corte ha affermato che «l'articolo 6, par. 1, non sancisce un diritto di accesso ai tribunali in termini espliciti»; tuttavia, poiché «esso enuncia i diritti derivanti dalla stessa idea fondamentale che, presi nel loro insieme, costituiscono un diritto unico non specificamente definito nel senso più stretto del termine... spetta alla Corte di stabilire, per via interpretativa, se il diritto di accesso ai tribunali costituisca un elemento o un aspetto di tale diritto» (§ 28). Al riguardo «la Corte è disposta a considerare... di doversi ispirare agli articoli da 31 a 33 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati», i quali, pur non essendo ancora la Convenzione entrata in vigore all'epoca, «enunciano in sostanza i principi di diritto internazionale generalmente ammessi» (§ 29). Ad avviso della Corte «i termini dell'articolo 6, par. 1, della Convenzione europea, considerati nel loro

contesto, fanno pensare che tale diritto sia ricompreso tra le garanzie riconosciute» (§ 30), le «indicazioni più nette» ricavandosi «dal testo francese della prima frase» (§ 32). La Corte ha poi osservato, avendo riguardo al contesto e all'oggetto e scopo dell'art. 6, e in particolare alla centralità del principio della preminenza del diritto nella Convenzione europea e nell'ambito del Consiglio d'Europa, che «in materia civile, la preminenza del diritto non è proprio concepibile senza la possibilità di accedere ai tribunali» (§ 34). Passando alle altre norme internazionali pertinenti utili ai fini dell'interpretazione, la Corte ha sottolineato che «il principio secondo il quale una contestazione civile deve poter essere sottoposta ad un giudice rientra nel novero dei principi fondamentali di diritto universalmente riconosciuti; lo stesso vale per il principio di diritto internazionale che proibisce il diniego di giustizia» e «l'articolo 6, par. 1, deve leggersi alla luce di tali principi». Del resto, «se l'articolo 6, par. 1, dovesse intendersi nel senso di riferirsi esclusivamente allo svolgimento di un'istanza già instaurata dinanzi ad un tribunale, uno Stato contraente potrebbe, senza violarlo, sopprimere i suoi giudici o sottrarre alla loro competenza il componimento di certe categorie di controversie di carattere civile affidandole ad organi dipendenti dal governo», un risultato che «condurrebbe a gravi conseguenze», né «si comprenderebbe perché l'articolo 6, par. 1, descriva in dettaglio le garanzie di procedura accordate alle parti in un'azione civile in corso e non protegga anzitutto ciò che da solo permette di fatto di beneficiarne: l'accesso al giudice» dato che «equità, pubblicità e celerità del processo sono privi di interesse in mancanza di processo» (§ 35).

La Corte ha concluso che «il diritto di accesso costituisce un elemento inerente al diritto enunciato dall'articolo 6, par. 1», precisando che «non si tratta... di un'interpretazione estensiva tale da imporre agli Stati contraenti nuovi obblighi: essa si fonda sui termini stessi della prima frase dell'articolo 6, par. 1, terza nel suo contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo di tale trattato normativo... nonché di principi generali di diritto», senza che fosse necessario «ricorrere a "mezzi complementari di interpretazione" ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione di Vienna» (§ 36).

96. *Parere n. 1/76 della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 aprile 1977 relativo all'«Accordo sull'istituzione di un Fondo europeo d'immobilitazione della navigazione interna».*

Il 15 settembre 1976 alla Corte di giustizia delle Comunità europee era pervenuta una domanda di parere, formulata in data 10 settembre 1976 dalla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 228, n. 1, 2° comma, del Trattato CEE. Il parere chiedeva alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con le norme del Trattato di un progetto di «Accordo relativo all'istituzione di un fondo europeo di immobilizzazione della navigazione interna», che aveva costituito oggetto di trattative fra la Commissione, che agiva per conto della Comunità, e la Svizzera, con la partecipazione dei sei Stati membri. Nel motivare la propria domanda di parere, la Commissione aveva messo in rilievo che il regime previsto implicava, da parte della Comunità, la delega di taluni poteri di decisione e giurisdizionali ad organi indipendenti dalle istituzioni comuni. Pur considerando che tale delega potesse essere compatibile con il Trattato, la Commissione aveva comunque ritenuto opportuno interpellare la Corte considerato il carattere im-

⁵ In *http://cmiskp.echr.coe.int/hkp/197/search.asp?skin=hard-on* (nc. 4451/70).